

Dichiarazione di voto al Punto 3 dell'Odg: Evento alluvionale del 4/10/2018- Interventi di somma urgenza , riconoscimento debiti fuori bilancio Art.li 191,comma3 e 194 del D.lgs 267/2000

L'art. 163 del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 disciplina le procedure di affidamento nei casi in cui sussistono motivazioni di "somma urgenza" o esigenze di protezione civile.

Le circostanze disciplinate dall'art. 163 in questione sono pertanto due:

- 1) circostanze di somma urgenza, cioè quelle che "non consentono alcun indugio";
- 2) calamità naturali

Per quanto riguarda le circostanze di somma urgenza deve trattarsi di circostanze che comportino uno stato di imminente e concreto pericolo di pregiudizio alla pubblica incolumità.

La circostanza di somma urgenza, in tali casi, dura finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento calamitoso che ha comportato lo stato di emergenza. Pertanto in questi casi, fino alla cessazione dello stato di emergenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste dall'art. 163, pur se è da ritenere che ciascun singolo affidamento debba essere supportato da una "solida" motivazione.

Dunque, la procedura di affidamento disciplinata dall'art. 163 consente all'amministrazione di intervenire in deroga a qualsiasi procedura disciplinata dal D. Leg.vo 50/2016 a prescindere anche dalla copertura della spesa. Appare chiaro che per l'applicazione di tale procedura derogatoria occorre da parte dell'amministrazione una attenta verifica dei presupposti esistenti.

Nel caso specifico, non riteniamo che tutti gli interventi effettuati o da effettuarsi rientrino nella fattispecie citata dalla suddetta normativa, infatti non in tutti i casi elencati nella delibera al vaglio dell'approvazione da parte di questo Consiglio, la procedura di somma urgenza ha ragione di essere utilizzata, poiché, secondo quanto disposto dal Legislatore, i lavori di somma urgenza devono essere limitati a quanto strettamente necessario per rimuovere lo stato di pericolo. Infatti nella descrizione dettagliata delle singole lavorazioni, dove tra l'altro si riscontrano una serie di imprecisioni e/o refusi, si evince come in alcuni casi tali lavorazioni non siano strettamente necessarie, poiché non permane lo stato di urgenza e non vi sono esigenze primarie di rimozione dello stato di urgenza per la pubblica e privata incolumità delle persone, semmai permane un concreto disagio per il cittadino che, però, dovrebbe essere affrontato e risolto dall'Amministrazione attraverso procedure diverse da quelle previste dalla somma urgenza.

Vedi per esempio Agrosini dove ci sono lavori in corso con terrazzamenti pericolosi. Ebbene, la messa in sicurezza della strada interna è urgente.

La cosa è ancora più motivata considerato il fatto che non vi è la possibilità di coprire i costi degli interventi attraverso fondi reperibili nel bilancio comunale, ma probabilmente sarà necessario accendere un mutuo, a totale carico del Comune di Curinga, che di fatto ingesserà il bilancio comunale per gli anni a venire, in merito per esempio all'assunzione di mutui per OO.PP. che non trovano copertura in fondi nazionali/comunitari e/o regionali finalizzati. Inoltre, tenendo anche conto del controllo che potrebbe svolgere l'ANAC nell'ambito delle proprie attività di vigilanza, in merito alla reale sussistenza delle ragioni di urgenza, e valutato il rischio concreto a cui potrebbe andare incontro l'Ente qualora quest'ultima riscontrerebbe delle illegittimità sulla procedura adottata da questa Amministrazione, i sottoscritti esprimono voto contrario al riconoscimento di detti debiti fuori bilancio.



I Consiglieri
Tommaso Lo Russo
Barbara Ornella Serratore
Salvatore Pellegrino